

L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 giugno 2006, n. 24, Suppl. n. 2.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Titolo I

Gestione dei rifiuti

Capo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, e la bonifica ambientale dei siti inquinati nonché la tutela del suolo.

Art. 2

Finalità.

1. La gestione dei rifiuti deve essere attuata secondo il principio di prevenzione e della sostenibilità attraverso l'utilizzo di forme idonee di produzione, di trattamento, di elaborazione e di distribuzione, attraverso lo sviluppo di tipi e forme idonee di prodotti e attraverso un comportamento da parte del consumatore finale diretto alla costante diminuzione di rifiuti per arrivare a una riduzione delle quantità e degli inquinanti dei rifiuti e alla salvaguardia delle risorse. Inoltre i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Art. 3

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 5;

c) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendone l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono effettivamente destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari per un successivo processo produttivo. La destinazione del sottoprodotto a effettivo utilizzo in base agli standard merceologici e alle norme tecniche, di sicurezza e di settore deve essere attestata tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle della normale attività produttiva;

d) rifiuti urbani problematici: i rifiuti urbani contenenti sostanze problematiche per l'ambiente;

e) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale dei rifiuti) o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

f) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

g) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

h) raccolta: l'operazione di prelievo, di spazzamento strade, di raggruppamento e di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;

i) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;

j) trattamento rifiuti: le operazioni di recupero o di smaltimento di cui alle lettere k) e l);

k) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C;

l) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica

della possibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, e deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

1) la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile;

2) sono vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti urbani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti a particolari situazioni e limitati nel tempo;

m) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

n) discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), del *decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45*;

o) deposito preliminare: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di stoccaggio di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B;

p) messa in riserva: le attività di recupero consistenti nelle operazioni di stoccaggio di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;

q) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Giunta provinciale. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività;

r) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;

s) autosmaltimento: le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo della loro produzione diverse dalle operazioni di cui ai punti D2, D8, D9, D13, D14 e D15 dell'allegato B;

t) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, che viene recuperato, nel rispetto della gerarchia dei trattamenti possibili, dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico;

u) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità elevata;

v) compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, agricoli e agroindustriali nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

w) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche appartenenti a paesi europei ed extraeuropei sono iscritte in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

x) olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici nonché quelli contenuti nei filtri usati.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità dal comune sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali liberamente accessibili e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo e che superino i valori limite fissati dalla Giunta provinciale;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - j) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - k) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - l) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non provenienti da civile abitazione, precisati nell'allegato A e contrassegnati con un asterisco "*", come determinato dalla *decisione 2000/532/CE* della Commissione del 3 maggio 2000.

Art. 5

Recupero dei rifiuti.

1. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 26, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene;
- b) i materiali, le sostanze e gli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi della lettera a); a questi materiali, sostanze e oggetti non si applica la normativa sui rifiuti, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.

2. In casi particolari l'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia provinciale, stabilisce con le autorizzazioni di cui agli articoli 24 e 25 i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui

rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 24 e 25, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.

Art. 6

Autosmaltimento.

1. Con regolamento di esecuzione vengono fissati i tipi, le quantità e le caratteristiche di rifiuti, i tipi e le caratteristiche degli impianti di smaltimento e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti possono essere effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi.

Art. 7

Esclusioni.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) le terre e le rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;
- c) i materiali vegetali non contaminati in misura superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a), provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f) carcasse animali o sottoprodotti di origine animale destinati agli usi di cui al *regolamento 1774/2002/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;
- g) materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- h) le acque di scarico di cui alla *legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8*, esclusi i rifiuti liquidi;
- i) i combustibili di cui all'articolo 8 della *legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8*; per i combustibili di cui all'articolo 8, comma 9, della *legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8*, è però necessaria l'intesa con l'ufficio gestione rifiuti;

j) i materiali esplosivi in disuso;

k) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;

l) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

m) il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici e alvei a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.

Capo II

Ripartizione delle competenze

Art. 8

Competenze della Provincia.

1. Spettano alla Provincia:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 10 e 11 e del piano provinciale dei siti inquinati di cui all'articolo 40, comma 5;

b) l'elaborazione di norme tecniche e amministrative per la gestione dei rifiuti;

c) l'approvazione dei progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23;

d) l'autorizzazione delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 24, 25 e 26;

e) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al *regolamento 259/93/CEE* del Consiglio dell'1 febbraio 1993;

f) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);

g) l'individuazione di soggetti ed enti - Provincia, comuni, comunità comprensoriali o loro consorzi, anche coattivi, o società di capitale a partecipazione pubblica - preposti alla costruzione degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) la redazione e la trasmissione annuale al Ministero dell'ambiente dei dati relativi ai fanghi richiesti ai sensi del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99*;

i) la elaborazione e la trasmissione alla Sezione nazionale del Catasto dei dati relativi alla denuncia annuale dei rifiuti ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70*;

j) la trasmissione all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati relativi agli apparecchi contenenti PCB (inventario) ai sensi del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209*;

k) la verifica e il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti;

l) l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

2. Qualora gli enti individuati a norma del comma 1, lettera g), non realizzino gli interventi di loro competenza alla stregua del piano provinciale di gestione dei rifiuti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, l'assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 90 giorni. Decorso detto termine, l'assessore provinciale può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano, ai sensi dell'articolo 67 della *legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13*.

Art. 9

Competenze dei comuni.

1. I comuni effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi, anche tramite la tariffa per la gestione di rifiuti urbani;

d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), fissati dalla Giunta provinciale.

3. I comuni e gli enti o le strutture da essi delegati o incaricati possono istituire anche servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.

Capo III

Piano provinciale di gestione dei rifiuti e ambiti territoriali

Art. 10

Fonte e approvazione.

1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, che può essere ripartito nel piano per i rifiuti urbani e nel piano per i rifiuti speciali, costituisce il piano di settore di cui al punto IV. 4. 11. del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, approvato con *legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3*, ed è approvato secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti della *legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13*. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti ha una durata di 10 anni.
2. L'Agenzia provinciale, sentiti i soggetti interessati nonché gli enti territorialmente competenti, può effettuare modifiche e integrazioni non sostanziali del piano, fissate nel piano stesso, in deroga alla procedura di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13*, salvo approvazione da parte della Giunta provinciale.

Art. 11

Contenuto.

1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti stabilisce gli obiettivi della gestione dei rifiuti e deve contenere:
 - a) la situazione tipo sullo stato della gestione dei rifiuti urbani e speciali;
 - b) le iniziative dirette a limitare la quantità e la pericolosità dei rifiuti urbani e speciali;
 - c) i metodi di trattamento e recupero in relazione ai tipi e alle qualità dei rifiuti urbani e speciali e inoltre un capitolo specifico:
 - 1) per la gestione di particolari categorie di rifiuti urbani e speciali;
 - 2) per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 - 3) per la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209*;
 - d) i luoghi e gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 - e) i bacini di utenza degli impianti di trattamento dei rifiuti;
 - f) l'ordine di priorità degli interventi;

g) la stima degli oneri finanziari;

h) le rappresentazioni grafiche in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano.

Art. 12

Interventi dell'Amministrazione provinciale.

1. Al fine di agevolare una razionale gestione dei rifiuti, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:

a) alla progettazione e realizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;

b) all'acquisto ed approntamento di aree destinate all'organizzazione dei servizi;

c) all'acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati:

a) a cura dell'Amministrazione provinciale;

b) a cura dei comuni, loro consorzi e delle comunità comprensoriali, attraverso un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

c) a mezzo di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, attraverso un contributo in conto capitale.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale .

Art. 13

Coordinamento con le previsioni urbanistiche.

1. L'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e dei relativi progetti d'interesse provinciale comporta la variazione degli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti.

2. Con la localizzazione degli impianti deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale; questa disposizione si applica anche agli impianti esistenti.

Capo IV Obblighi dei produttori, detentori, trasportatori, commercianti, intermediari, recuperatori e smaltitori di rifiuti

Art. 14

Obblighi dei produttori e dei detentori.

1. Gli oneri relativi alle attività di recupero e smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccogliatore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi come segue:

a) autosmaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti nei casi consentiti dalla presente legge e con il procedimento previsto dal *regolamento 259/93/CEE* del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto dal trasportatore il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero abbia, alla scadenza del predetto termine, provveduto a dare comunicazione all'ufficio gestione rifiuti della mancata ricezione del formulario di identificazione dei rifiuti. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi. La Giunta provinciale fissa i casi nei quali il produttore deve inoltre ricevere il certificato di avvenuto smaltimento.

Art. 15

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvi i casi di apposita autorizzazione.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora questa sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 16

Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti.

1. È fatto divieto di abbandonare rifiuti tramite riversamenti e depositi senza apposita autorizzazione:
 - a) nelle acque pubbliche e private;
 - b) sul e nel suolo pubblico o privato;
 - c) nella rete fognaria.
2. È vietata la combustione non autorizzata di rifiuti.

Art. 17

Registro dei rifiuti.

1. Ha l'obbligo di tenere e compilare un registro dei rifiuti secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale:
 - a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
 - b) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
 - c) i commercianti e gli intermediatori di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;
 - d) i produttori e detentori di rifiuti pericolosi.
2. Non sono obbligati alla tenuta del registro dei rifiuti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
3. I registri integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attività, consegnati all'ufficio gestione rifiuti.

Art. 18

Catasto e denuncia annuale dei rifiuti.

1. Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti:
 - a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
 - b) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;

- c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;
- d) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi.
2. Non sono obbligati alla denuncia annuale i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
3. I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali ovvero aziende speciali con finalità di gestione dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 33;
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
4. Gli imprenditori agricoli che producono fino a 300 chilogrammi di rifiuti speciali all'anno non devono effettuare la comunicazione al catasto.

Art. 19

Formulario di identificazione dei rifiuti.

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti, redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla Giunta provinciale.
2. Per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dal documento di accompagnamento previsto dal *regolamento 259/93/CEE* del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
- a) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- b) ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale.

Art. 20

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

1. Per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonché di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato albo nazionale, ai sensi dell'articolo 212 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

2. La Giunta provinciale può, con riguardo all'obbligo e alle modalità di iscrizione nell'Albo nazionale, emanare ai sensi dell'articolo 32 norme in deroga, onde consentire l'iscrizione con procedure semplificate per determinate attività ossia l'esenzione dall'obbligo di iscrizione.

Art. 21

Disposizioni particolari per gli organi di pronto intervento.

1. I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti, per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento nonché, qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto dei rifiuti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai commercianti ambulanti, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Art. 22

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal *regolamento 259/93/CEE* del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.

Capo V

Procedure di approvazione e di autorizzazione

Art. 23

Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

1. Tutti gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti vengono approvati, sentito il comune, dall'Agenzia provinciale, fatte salve le disposizioni della *legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7*, e successive modifiche.
2. Avverso l'approvazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7*, e successive modifiche.

Art. 24

Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

1. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, l'interessato presenta all'Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell'impianto. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione l'impianto si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data dell'attivazione indicata nella richiesta stessa.
2. Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto l'Agenzia provinciale accerta la regolarità dell'impianto e rilascia l'autorizzazione, la quale individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi della presente legge, le necessarie garanzie finanziarie nonché la periodicità e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere modificate tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.
3. Se durante l'esercizio provvisorio vengono accertate delle irregolarità o emissioni superiori ai limiti, l'Agenzia provinciale prescrive le misure necessarie da adottare entro un termine massimo di 90 giorni. In casi gravi l'esercizio dell'impianto deve essere immediatamente sospeso e rimanere sospeso fino all'adozione delle misure previste.
4. In caso di accertamenti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti.
5. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni.
6. La modifica dell'autorizzazione, per cui non si prevede l'applicazione dell'articolo 23, deve essere richiesta all'Agenzia provinciale, la quale si pronuncia entro 60 giorni.
7. Avverso il provvedimento dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato VIA di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7*, e successive modifiche.
8. In deroga all'articolo 23 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall'Agenzia provinciale qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della provincia di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15

giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale l'attività può essere iniziata. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, qualora, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni.

Art. 25

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, escluse quelle previste dagli articoli 23 e 24, è autorizzato dall'Agenzia provinciale, fatte salve le disposizioni della *legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7*, e successive modifiche.

2. Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al comitato VIA di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7*, e successive modifiche.

Art. 26

Procedure semplificate per il collaudo e l'autorizzazione degli impianti di recupero e riutilizzo e autosmaltimento dei rifiuti.

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, le attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti vengono autorizzate dall'Agenzia provinciale. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti.

2. Qualora l'Agenzia provinciale accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dall'Agenzia provinciale.

3. Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7*, e successive modifiche.

Art. 27

Piccoli impianti di compostaggio.

1. Piccoli impianti di compostaggio come definiti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26. Il gestore deve comunicare all'ufficio gestione rifiuti, 60 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la quantità ed il tipo dei rifiuti organici e verdi da trattare. L'attività può essere svolta anche nel verde agricolo e non deve essere effettuata la comunicazione al catasto, né deve essere tenuto il registro dei rifiuti.

Art. 28

Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.

1. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell'articolo 42, comma 2, della *legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8*, sono autorizzati, in deroga agli articoli 23, 24, 25 e 26 della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della *legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8*; per il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 42, comma 2, lettere b), e) e f), della *legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8*, è però necessaria l'intesa con l'ufficio gestione rifiuti.

Art. 29

Riversamento di rifiuti liquidi.

1. Il riversamento di rifiuti liquidi può essere autorizzato dall'ufficio tutela acque in accordo con l'ufficio gestione rifiuti, ai sensi della *legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8*.

2. Previa approvazione di cui all'articolo 40 e in accordo con l'ufficio tutela acque, le acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica possono essere riversate nel rispetto dei valori limite per le acque di scarico, fissati dalla *legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8*.

Art. 30

Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

1. Con regolamento di esecuzione vengono fissate le disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in attuazione della *direttiva 86/278/CEE* del Consiglio del 12 giugno

1986. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è autorizzata dall'ufficio gestione rifiuti e ha una validità di cinque anni.

Capo VI

Norme tecniche ed amministrative e gestione di particolari categorie di rifiuti

Art. 31

Accordi di programma.

1. Nel rispetto dei principi della presente legge la Giunta provinciale può stipulare appositi accordi di programma con enti, imprese o associazioni di categoria, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti. A tal fine gli accordi di programma possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e devono contenere, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione. Gli accordi fissano inoltre le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova, per le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

Art. 32

Norme tecniche ed amministrative.

1. Con riguardo alla gestione dei rifiuti e in particolare per la gestione di particolari categorie di rifiuti, la Giunta provinciale può emanare norme tecniche e amministrative.

Capo VII

Norme finanziarie per la gestione dei rifiuti

Art. 33

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa. La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

2. La tariffa va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura almeno del 90 per cento dei costi di ammortamento e di esercizio. La tariffa è articolata per fasce di utenza; per la categoria utenze domestiche viene applicata in ogni caso una determinata tariffa minima in relazione alla quantità di rifiuti presunta.

4. La tariffa è determinata e riscossa dai comuni anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

Art. 34

Contributo ambientale ai comuni sede di impianti trattamento di rifiuti.

1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti pubblici e sovracomunali di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati e ai comuni che subiscono l'impatto di tali impianti. Il contributo ambientale deve essere utilizzato dai comuni che lo percepiscono per finalità ambientali. Le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo e l'entità dello stesso sono determinate con regolamento di esecuzione.

Art. 35

Contributo spese a carico dei comuni.

1. I comuni nonché gli altri soggetti individuati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), e i gestori di impianti di raccolta e di smaltimento versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copertura delle spese della Provincia per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. La base di calcolo per la determinazione di tale importo è costituita dalla spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni per la realizzazione di tali opere. Per i comuni che non rispettano gli obiettivi fissati dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti in esercizio.

2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti e in funzione al rispetto degli obiettivi fissati dal piano provinciale di gestione dei rifiuti.

3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

4. Gli importi versati dai comuni e dai gestori di impianti sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal piano provinciale di gestione dei rifiuti.

5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della *legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6*.

Art. 36

Tributo provinciale per il deposito di rifiuti in discarica.

1. Il tributo provinciale per il deposito di rifiuti in discarica è regolato con *legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3*, e successive modifiche.

Titolo II

Gestione degli imballaggi

Art. 37

Imballaggi e rifiuti di imballaggio.

1. In materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si applicano le norme di cui al titolo II della parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, fermo restando la facoltà della Giunta provinciale di emanare norme in deroga ai sensi dell'articolo 32, previa notificazione delle stesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 16 della *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Titolo III

Tutela del suolo, bonifica e ripristino ambientale

Art. 38

Tutela del suolo.

1. La protezione del suolo ha come obiettivo il sostenibile rapporto con tutte le tipologie di suoli per il mantenimento e l'incremento di tutte le funzioni e delle risorse del suolo, dell'eredità naturale e culturale per le attuali e le future generazioni nonché l'utilizzo socialmente equo dei suoli e dei terreni.

2. Le attività di bonifica devono sempre privilegiare il ripristino dello stato di fatto dei luoghi ai fini della riparazione del danno.

Art. 39

Interventi di ripristino ambientale.

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, l'effettiva o potenziale contaminazione di un sito ovvero determina un pericolo concreto e attuale di contaminazione, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune territorialmente competente della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) deve essere data, entro 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), comunicazione alle medesime autorità destinatarie della comunicazione di cui alla lettera a) degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale;

c) deve essere presentato, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, il progetto di bonifica delle aree inquinate ai sensi dell'articolo 40.

2. Gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune; quest'ultimo diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi dell'articolo 40.

3. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, previa approvazione ai sensi dell'articolo 40, nei seguenti casi, nei quali le relative spese sono a carico del responsabile o del proprietario ritenuto corresponsabile:

a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito ritenuto corresponsabile non provveda;

b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il proprietario del sito ritenuto corresponsabile o altro soggetto interessato;

c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.

4. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica da rilasciare secondo le disposizioni vigenti.

5. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

6. Nel caso in cui il mutamento di destinazione urbanistica di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, fissati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a), l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto, da approvare secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 40

Bonifica ambientale dei siti inquinati.

1. I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura del-2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai fini urbanistici, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

3. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia provinciale.

4. La Giunta provinciale emana norme tecniche, con le quali definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione urbanistica dei siti;

b) le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica, con l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazioni, i tempi di esecuzione dei lavori nonché le modalità di spostamento dei rifiuti all'interno del singolo sito, anche se provenienti da aree distinte.

5. La Giunta provinciale, su proposta dell'ufficio gestione rifiuti e sentiti i comuni interessati, approva un piano - anche articolato in stralci - relativo ai siti inquinati e potenzialmente inquinati, indicando per ciascuno di essi le opere da effettuare, i controlli successivi alla bonifica, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, in relazione alle necessità di tutela ambientale. I progetti di bonifica relativi agli interventi previsti nel piano vengono approvati secondo le modalità di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai progetti relativi ai siti individuati ai sensi dell'articolo 1-bis della *legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21*, inserito dall'articolo 25 della *legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13*, nonché dall'articolo 10-bis della *legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61*, modificato dall'articolo 3 della *legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 14*, e dall'articolo 28 della *legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4*; per questi progetti restano in vigore le

disposizioni ivi contenute. Per i relativi progetti esecutivi, ancorché non contemplati negli articoli 1-bis della *legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21*, e 10-bis della *legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61*, l'approvazione è sostituita dalla sola verifica di conformità con il relativo progetto preliminare o definitivo approvato.

Titolo IV

Disposizioni sanzionatorie, transitorie e finali

Capo I

Vigilanza e provvedimenti coattivi

Art. 41

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia provinciale e, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, ai funzionari del corpo forestale provinciale e agli organi di controllo dei comuni.
2. Il personale incaricato del controllo ha libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza ed è autorizzato ad effettuare le ispezioni e i controlli necessari.
3. Se nel corso di accertamenti, di misurazioni e di controlli vengono constatate violazioni di obblighi imposti dalla presente legge, l'ufficio gestione rifiuti prescrive, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, al trasgressore le misure da attuare entro un termine prefissato al fine di rientrare negli obblighi di legge. In caso di particolare gravità nonché in casi di recidiva l'Agenzia provinciale ordina la cessazione dell'attività che ha dato causa alle violazioni stesse, con ordine di ripristino al trasgressore.

Art. 42

Provvedimenti coattivi e ordinanze contingibili e urgenti.

1. Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti, comunque classificati, in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge e non autorizzati, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza e salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, il sindaco ordina al trasgressore di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti o ad effettuare il risanamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inosservanza dell'ordine entro il termine prefissato, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico dei soggetti obbligati. In caso di mancata individuazione del trasgressore, all'avvio a trattamento dei rifiuti provvede il comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e non si possa

altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 43

Sanzioni amministrative.

1. Se la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il trasportatore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di inviare al detentore entro i termini prescritti la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;

b) il detentore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di comunicare all'ufficio gestione rifiuti la mancata ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata ovvero non conserva la quarta copia controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;

c) chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro per metrocubo di rifiuto;

d) chiunque viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro;

e) chiunque omette di tenere il registro dei rifiuti di cui all'articolo 17 o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;

2) da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 17;

f) chiunque non effettua la denuncia annuale dei rifiuti di cui all'articolo 18 o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da 1.000 euro a 3.000 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;

2) da 2.000 euro a 6.000 euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 18;

g) se la denuncia annuale dei rifiuti è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 600 euro;

h) chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19 o non indica i dati previsti dalla Giunta provinciale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- 1) da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
- 2) da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di trasportatori e destinatari;
- i) se le indicazioni nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione dei rifiuti di cui alle lettere e), f) e
- h) sono incomplete o inesatte ma i dati riportati nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro;
- j) in caso di errori formali reiterati nella compilazione di più formulari di identificazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera h) ovvero quella di cui alla lettera i); viene applicata la sanzione prevista per un unico formulario, che può essere aumentata fino al triplo;
- k) chiunque non rilascia la conferma scritta di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
- l) nei casi di mancata conservazione per i periodi fissati dalla Giunta provinciale della conferma scritta di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
- m) in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di imballaggi disciplinati nel titolo II della parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nonché nelle relative disposizioni di attuazione si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- n) chiunque non ottempera ai provvedimenti di cui all'articolo 41, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
2. I comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel settore dei rifiuti urbani e prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani sanzioni amministrative da un minimo di 50 euro a un massimo di 1.000 euro e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative dal 10 al 100 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti comunali.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44

Modifica degli allegati.

1. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche e in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

Art. 45

Disposizioni transitorie e finanziarie.

1. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore degli atti emanati in esecuzione alla presente legge continuano a trovare applicazione:
 - a) la Delib.G.P. 8 gennaio 2001, n. 35, concernente l'approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2 della *legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57*;
 - b) la *Delib.G.P. 22 luglio 2002, n. 2681*, concernente l'approvazione dei criteri di calcolo e di versamento dell'importo di cui all'articolo 8-bis della *legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57*;
 - c) la *Delib.G.P. 4 aprile 2005, n. 1072*, concernente disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
3. Sino all'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti restano in vigore tutti i programmi e tutte le norme attualmente vigenti in materia di programmazione e realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.
4. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio in corso. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2006 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 21220.00, 21220.05 e 21220.07 del bilancio provinciale 2006 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 46.
5. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 46

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:
 - a) la *legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61*, e successive modifiche;
 - b) la *legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57*, e successive modifiche;
 - c) la *legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21*;
 - d) la *legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20*, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

